PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Documento di seduta

22.9.2008 B6-0450/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito delle interrogazioni orali B6-0463/2008 e B6-0086/2008

a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento

da Pervenche Berès

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

su "IASCF: Revisione dello statuto – Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica"

B6-0450/2008

Risoluzione del Parlamento europeo su "IASCF: Revisione dello statuto – Responsabilità pubblica e composizione dello IASB, proposte di modifica"

Il Parlamento europeo,

– viste le conclusioni dell'ECOFIN sul governo dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB)[1],

– visto il regolamento n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

– visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) 8 riguardanti l'informazione su alcuni segmenti operativi,

– visto l'articolo 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2],

– vista la decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE[3],

– vista la propria risoluzione sui principi contabili utilizzati dagli emittenti di paesi terzi e la loro equivalenza in IFRS che definiscono le condizioni in base alle quali l'UE ha accettato il processo di convergenza e di equivalenza tra i principi IFRS, adottati dall'UE, e i GAAP statunitensi[4],

– vista la propria risoluzione sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e la governance dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB)[5],

– vista la propria risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) 8 riguardanti l'informazione su alcuni segmenti operativi,

[1] Adottate in data 8 luglio 2008.
[2] GU L 184 del 17.07.1999 pag. 23.
[3] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.
[4] Risoluzione del Parlamento europeo sui principi contabili utilizzati dagli emittenti di paesi terzi e la loro equivalenza in IFRS come menzionato nella proposta di misure di attuazione della direttiva sui prospetti e della direttiva sulla trasparenza (proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili conformemente ai quali sono stilate le informazioni storiche contenute nei prospetti e proposta di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di valori mobiliari di paesi terzi di informazioni preparate secondo principi contabili ammessi internazionalmente) - P6_TA-PROV(2006)0436.
[5] P6_TA(2008)0183.

– vista la “Revisione dello statuto - Responsabilità pubblica e composizione dell'IASB, proposte di modifica”, pubblicata dalla fondazione del comitato internazionale per i principi contabili (IASCF) il 21 luglio 2008,

– visto l’articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che l’Unione europea chiede agli emittenti di applicare principi contabili internazionali nel preparare i loro bilanci consolidati,

1. rileva che la IASCF ha proposto di istituire un gruppo di monitoraggio; ritiene che tale gruppo di monitoraggio dovrebbe essere abilitato a raccomandare candidati per la funzione di fiduciari ed essere responsabile dell’approvazione della selezione dei fiduciari in seguito a un processo di nomina concordato;

2. chiede al gruppo di monitoraggio di partecipare alla definizione dell’agenda dello IASB in modo da assicurare la trasparenza e la responsabilità; riconosce che il successivo processo di definizione dei principi contabili dovrebbe rimanere esente da indebite ingerenze e svolgersi in piena consultazione con tutte le parti interessate, compresi gli investitori;

3. esprime dubbi circa l’auspicabilità di istituire il gruppo di monitoraggio in questa fase, prima dell’avvio della seconda fase del processo di consultazione concernente la revisione del governo dello IASB e senza alcuna chiara visione d’insieme del rapporto da stabilire tra il gruppo di monitoraggio e la IASCF nella costituzione di quest’ultima;

4. rileva che il gruppo di monitoraggio dovrebbe riflettere l'equilibrio delle aree monetarie più importanti a livello mondiale, la diversità culturale nonché gli interessi delle economie sviluppate ed emergenti e delle istituzioni internazionali soggette a obblighi di responsabilità dinanzi alle autorità pubbliche, e dovrebbe promuovere attivamente la trasparenza dell’informativa finanziaria e lo sviluppo e l’efficace funzionamento dei mercati dei capitali, garantire che venga evitata la prociclicità, assicurare la stabilità del mercato e prevenire rischi sistemici; rileva con approvazione la proposta secondo cui il gruppo all’inizio dovrebbe comprendere:

 a) il membro competente della Commissione europea,
 b) il direttore operativo del Fondo monetario internazionale,
 c) il presidente della commissione per i mercati emergenti della IOSCO,
 d) il presidente del comitato tecnico della IOSCO (o il vicepresidente o il presidente designato della commissione titoli nei casi in cui il presidente di un’autorità di regolamentazione del mercato mobiliare dell’UE, il commissario dell’Agenzia dei servizi finanziari del Giappone o il presidente della Commissione della borsa valori statunitense ricopra anche la carica di presidente del comitato tecnico della IOSCO),
 e) il commissario dell’Agenzia dei servizi finanziari del Giappone,
 f) il presidente della Commissione della borsa valori statunitense, e
 g) il presidente della Banca mondiale;

5. non approva la proposta della Commissione di istituire un gruppo consultivo internazionale in materia contabile, dato che non è stata discussa con il Parlamento o il Consiglio e aggiungerebbe opacità e complessità all’intero sistema; ritiene che il gruppo di monitoraggio dovrebbe composto in modo tale da comprendere le istituzioni che la

Commissione propone di includere in detto gruppo consultivo internazionale in materia contabile;

6. ritiene che in seno al gruppo di monitoraggio dovrebbero essere rappresentate anche le autorità di regolamentazione del mercato finanziario dell'UE; sottolinea che nel gruppo di monitoraggio nessuna organizzazione dovrebbe essere rappresentata da più di un delegato;

7. evidenzia la complessità dell'assetto istituzionale del gruppo di monitoraggio; insiste sulla necessità che quest'ultimo possa avvalersi di meccanismi efficaci di cooperazione così da assicurare la propria operatività e far fronte alle principali responsabilità che gli competono; insiste in tale contesto sul fatto che i membri del gruppo di monitoraggio devono avere competenze sufficienti per garantire che possano essere tenuti responsabili politicamente;

8. teme che alcuni dei membri proposti per il gruppo di monitoraggio non impongano agli emittenti nazionali l'applicazione degli IFRS; ritiene i componenti di detto gruppo dovrebbero divenire membri effettivi soltanto previo impegno ad introdurre gli IFRS come norma a livello nazionale; sottolinea che nessun paese dovrebbe essere rappresentato nel gruppo di monitoraggio da più di un delegato;

9. rileva che la proposta della IASCF prevede l'estensione del numero dei membri dello IASB da 14 a 16; trova accettabile un aumento a 16 membri in quanto può apportare maggiore equilibrio allo IASB, specialmente se la proposta della IASCF viene modificata per assicurare il pari trattamento delle aree monetarie più importanti a livello mondiale;

10. chiede che tra le tre istituzioni venga concluso il Memorandum d'intesa in modo da definire le condizioni di associazione dei legislatori con il lavoro del gruppo di monitoraggio qualora venga istituito in questa fase;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.